

Codice A1820C

D.D. 12 novembre 2024, n. 2377

BICB17-2024 NOI 1101 - CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve di area demaniale per la realizzazione di una seconda pista nell'alveo del Torrente Sessera a valle del "Ponte Bozzalla" tra i comuni di Coggiola (BI) e Portula (BI). .



ATTO DD 2377/A1820C/2024

DEL 12/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB17-2024 NOI 1101 – CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve di area demaniale per la realizzazione di una seconda pista nell'alveo del Torrente Sessera a valle del "Ponte Bozzalla" tra i comuni di Coggiola (BI) e Portula (BI) .

Vista l'istanza del giorno 1 ottobre 2024 prot. n. 6147, acquisita al nostro protocollo al n. 45798/A1820C del 02 ottobre 2024 , presentata dalla Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. con sede legale in Serravalle Sesia (VC), Frazione Vintebbio, P.IVA 01271960021, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per la realizzazione di una seconda pista di accesso all'alveo del Torrente Sessera necessaria per la realizzazione dei lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. , ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola e Portula (BI);

Richiamata l'autorizzazione idraulica rilasciata con DD 345/A1820C/2022 del 14 febbraio 2022 alla Provincia di Biella, che ha svolto il ruolo di committente della fase di progettazione dell'opera, mentre al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. compete la gestione della fase di affidamento lavori, esecuzione e collaudo delle opere in progetto, che una volta realizzate saranno prese in carico dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A..

I lavori, che sono stati idraulicamente autorizzati ai sensi del TU 523/1904 con DD 345/A1820C/2022 del 14 febbraio 2022, dovevano essere ultimati entro il 31 agosto 2023.

La Provincia di Biella con nota prot. n. 21273 del 29 settembre 2023, al prot. di questo Settore Tecnico regionale 41287 del 29 settembre 2023, ha chiesto una prima proroga al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione idraulica rilasciata con DD 345/A1820C/2022 del 14 febbraio 2022, rappresentando che la richiesta era motivata alla luce dei consistenti incrementi di costo dell'opera

intervenuti tra il 2022 ed il 2023, a causa dei quali è stato necessario interrompere il procedimento ed attivarsi per ricercare le necessarie risorse economiche utili al proseguimento dell'iter progettuale dell'opera.

Con DD 2543/A1820C/2023 del 09 ottobre 2023 questo Settore Tecnico regionale ha rilasciato la proroga dell' autorizzazione idraulica di cui alla DD 345/A1820C/2022 del 14 febbraio 2022, fissando il nuovo termine per l' ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2024.

A causa dei continui e prolungati elevati livelli idrometrici del Torrente Sessera, che fino ad oggi non hanno consentito l' accesso all' alveo del corso d' acqua per l' esecuzione dei lavori, con nota prot. n. 6209 del 03 ottobre 2024 (nostro prot. n. 46133 del 3 ottobre 2024) la Ditta CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., alla quale compete la gestione della fase di affidamento lavori, esecuzione e collaudo delle opere, ha inoltrato istanza a questo Settore Tecnico regionale per una seconda proroga dell' autorizzazione idraulica rilasciata con DD 345/A1820C/2022 del 14 febbraio 2022, con ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Esaminata la documentazione progettuale (planimetria-sezioni-documentazione fotografica, relazione tecnica) prodotta a corredo dell' istanza di concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione una pista di accesso all' area di cantiere dei lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R., predisposta su incarico del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. dall' Ing. Matteo Stanzani;

Considerato che la pista, della lunghezza di circa m 150, ha carattere provvisorio, è prevista in orografica destra del corso d' acqua in aderenza alla sponda fluviale ed è necessaria per poter raggiungere da valle l' area di cantiere della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R.;

Considerato che per la realizzazione della pista verrà utilizzato esclusivamente il materiale di scavo della savanella prevista al centro alveo per deviare il flusso del corso d' acqua, pertanto non verrà utilizzato materiale di riporto che potrebbe essere causa di restringimento della sezione di deflusso;

Considerato che dall' esame degli atti progettuali e da quanto verificato a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 28/10/2024 , la realizzazione di una seconda pista di accesso all' alveo del Torrente Sessera è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua ed è necessaria per la realizzazione dei lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. ;

La società richiedente, come riportato nella documentazione progettuale, ha dato anticipazione dell'intervento alla Provincia di Biella Servizio Caccia e Pesca nell'ambito di quanto previsto dalla LR 37/2006.

Dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Coggiola dal 22 ottobre al 6 novembre 2024 con n. reg. 550/2024 e all'albo pretorio del Comune di Portula dal 14 al 29 ottobre 2024 con n. reg. 492/2024 e che non risultano presentate osservazioni o controdeduzioni.

Preso atto che l'occupazione dell'area demaniale è prevista per un periodo compreso tra 15 giorni ed un anno e che ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, come modificata dalla LR 10/2024 il richiedente è tenuto al pagamento del canone demaniale per un importo di Euro 191,00;

Il richiedente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 24 ottobre 2024;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Sessera" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il

rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

- Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024 ";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. con sede legale in Serravalle Sesia (VC), Frazione Vintebbio, P.IVA 01271960021, all'utilizzo temporaneo di area demaniale per la realizzazione di una seconda pista di accesso all'alveo del Torrente Sessera necessaria per la realizzazione dei lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. , ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola e Portula (BI); secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;

l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- la pista su sedime demaniale nell'alveo del Torrente Sessera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- la pista dovrà essere realizzata utilizzando il materiale di scavo della savanella prevista al centro alveo per deviare il flusso del corso d'acqua, pertanto non verrà utilizzato materiale di riporto che potrebbe essere causa di restringimento della sezione di deflusso;
- la pista dovrà essere a carattere provvisorio e dovrà avere caratteristiche dimensionali e costruttive tali da essere facilmente asportabile in caso di evento di piena del corso d'acqua per garantirne l'officiosità idraulica ;
- l'opera dovrà essere eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discarica autorizzata;
- è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, formare accessi all'alveo, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- h. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2025, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- j. l'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all'utilizzo della pista, sono di esclusiva competenza del progettista, del Direttore dei lavori, del Coordinatore per la sicurezza, dell'impresa esecutrice e del collaudatore dell'opera stessa;
- k. il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. dovrà comunicare al questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- l. ad avvenuta ultimazione il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., dovrà inviare al questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- m. durante la costruzione e l' utilizzo della pista non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica;
- n. il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- o. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoroidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall' intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità ;
- p. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)". Il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle

sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

- q. l' autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell' Amministrazione e dei propri funzionari in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- r. a lavori ultimati la pista dovrà essere completamente rimossa e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, le sponde e le opere di difesa idraulica interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- s. l' Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- t. l' autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l' Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- u. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità fino al 31/12/2025.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Eligio Di Mascio
Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli